

Oggetto: DIFFIDA SUI PERMESSI INDIVIDUALI

Spettabili Società, riscontriamo la vostra dello scorso 12 luglio. Con essa – che ha fatto seguito ad altre vostre comunicazioni del medesimo tenore – ci informavate come *“i permessi retribuiti annuali...disciplinati dagli art. 26 e 28 dovranno essere fruiti nel corso dell’anno di maturazione”* invitando i lavoratori a *“programmare tempestivamente la fruizione”* entro il *“18 luglio”* con l’esplicita minaccia che – in difetto – essi saranno disposti d’ufficio.

Sul punto, per quanto sia odioso sottolineare l’ovvio, vi ricordiamo che, **sia le modalità di programmazione che l’arco di tempo in cui effettuarla**, non dipendono da una vostra graziosa concessione, che potete revocare unilateralmente, ma sono espressamente **previste proprio dall’art. 26 del C.C.N.L.** a cui fa riferimento anche il successivo art. 28 da voi richiamato.

Ed infatti il predetto art. 26

- al comma 11 prevede le modalità con cui fare domanda specificando esattamente quale debba essere il preavviso minimo e affermando come *“la fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà **previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima**”* specificando come tali permessi si possano chiedere anche con un preavviso minore (o senza preavviso del tutto) prevedendosi però - solo in tal caso - che l’azienda possa non accogliere la domanda (che invece deve essere necessariamente accolta in caso di preavviso pari o superiore a 20 giorni);
- e altresì al comma 12 si prevede come in ogni caso “i permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, per consentirne la completa fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11; in caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo l’Azienda, previo esame con le Rsu nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il ricorso a tale istituto, potrà disporre la fruizione di detti permessi residui; al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza”.

Tutto ciò premesso la vostra comunicazione **risulta in evidente violazione sia dei diritti individuali dei lavoratori che delle prerogative sindacali**, ed infatti

- ordinare la programmazione entro il giorno 18 luglio è **disposizione in aperto ed**

insanabile contrasto con il diritto contrattuale dei lavoratori previsto al comma 11 di chiederli con 20 giorni di preavviso (ed anche meno, stante la natura di tali permessi volti proprio a supportare il lavoratore in caso di imprevisti)

- ordinare la fruizione entro l'anno di tutti i permessi (obiettivo di massima su cui ovviamente si concorda) escludendo le eccezioni **significa violare il comma 12** che espressamente le consente imponendovi di creare un Conto Ore Individuali di 24 mesi;
 - ed infine **minacciare la programmazione unilaterale**
- a. per i permessi maturati o maturandi nel corso del 2016 **significa violare il diritto del lavoratore** a scegliere la data in cui goderne, diritto che risulta contrattualmente incoercibile **ai sensi del comma 11** ;
- b. per i permessi afferenti agli anni passati **significa violare le prerogative sindacali** dato che l'azienda ha facoltà di **disporre la programmazione solo** *“in caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo l'Azienda, **previo esame con le Rsu nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il ricorso a tale istituto**”, esame che mai è stato effettuato* (quanto meno con le scriventi Rsu);

Tutto ciò premesso con la presente **vi inviamo espressa diffida a revocare con effetto immediato il vostro ordine di servizio del 12 luglio 2016 u.s.** Ovviamente, a seguito di tale doverosa revoca, restiamo a disposizione per concordare ragionevoli soluzioni per contemperare i reciproci interessi ribadendo però che, qualora intendiate procedere unilateralmente alla **plateale violazione del contratto collettivo**, non potremo che reagire in ogni opportuna sede sindacale e giudiziaria per la tutela delle prerogative sindacali della scrivente O.S. nonché dei diritti individuali dei lavoratori con richiesta di ristoro di ogni conseguente danno. **Invitiamo** altresì con la presente – che è infatti una lettera aperta – **tutti i dipendenti del gruppo TIM a non programmare entro il 18 luglio alcun permesso** se non quelli eventualmente da godere per i successivi 20 giorni e ad informare le scriventi Rsu di qualsivoglia imposizione aziendale al riguardo.

Tanto vi dovevamo, distinti saluti

p. USB Lavoro Privato Nazionale

Paolo Sabatini

Rsu USB TIM

Eleonora d'Antoni e Riccardo Lorenzi

Rsu USB T. I. Sparkle

*Daniela Cortese, Francesco Perelli, Francesca Bernardi e Paolo
Vastaroli*